



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
LICEO SCIENTIFICO STATALE

◀VITO VOLTERRA▶

00043 Ciampino (Roma) – Via dell'Acqua Acetosa, 8/A – sito web: [liceovolterra.edu.it](http://liceovolterra.edu.it)  
Tel. 06/121126380 - CF 80200130583 – C.M. RMP29000P – e-mail: [rmps29000p@istruzione.it](mailto:rmps29000p@istruzione.it)

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

Delibera nr. 74 del Consiglio d' Istituto del 10 aprile 2024

### **Art.1**

#### **Premessa**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. È di fondamentale importanza, però, che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità, per individuare nuove forme di "alleanza educativa".
2. Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e aiutare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che in primis spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).
3. Gli studenti hanno un ruolo fondamentale in questo processo ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle e condividerle è occasione di incontro e di dialogo tra allievi, docenti e Dirigente scolastico. Rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica.
4. Il comportamento all'interno dell'Istituto per tutte le componenti deve essere improntato alla massima correttezza.
5. La scuola nel suo complesso rappresenta un bene pubblico. L'igiene e la pulizia, di cui è responsabile il personale ausiliario, sono affidate al senso civico degli utenti ed al rispetto per il lavoro altrui. Il comune senso di responsabilità imporrà inoltre di evitare guasti o danneggiamenti ai locali e agli arredi della scuola.
6. Gli studenti sono tenuti alla sorveglianza dei propri beni. L'Amministrazione scolastica non risponde dei furti, sottrazioni o quant'altro possa accadere tuttavia, qualora tali fatti si verificassero, ha facoltà di intervenire e fare quanto possibile per il recupero del materiale e l'individuazione dei responsabili, nel rispetto delle norme di legge.
7. Qualsiasi furto o danneggiamento subito deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio di vicepresidenza.
8. Chi sporca, deteriora o manomette volontariamente i locali o le attrezzature scolastiche è tenuto a risarcire il danno, oltre a subire eventuali provvedimenti disciplinari.
9. Prima di occupare il proprio posto o all'ingresso in laboratori, spogliatoi, servizi igienici e altre aree comuni, gli alunni sono tenuti a segnalare immediatamente gli eventuali guasti o manomissioni all'insegnante, il quale provvederà ad informare l'ufficio di vicepresidenza.

## **Art. 2**

### **Principi e finalità**

1. Il Regolamento di Istituto<sup>2</sup> individua i comportamenti che configurano mancanze

<sup>2</sup> Riferimenti normativi: “*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”, D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; “*Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche*”, D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; “*Patto di corresponsabilità*”, D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 art. 3; “*Regolamento disciplinare*”, nota ministeriale 31 luglio 2008, prot. n. 3602.

- disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
  3. La **responsabilità** disciplinare è **personale**, tuttavia la scuola è prima di tutto una comunità educativa, all’interno della quale è necessario riconoscere anche eventuali casi di responsabilità **condivisa** (intesa come insieme di più responsabilità individuali che concorrono, in modo diverso, a produrre un determinato effetto, pur essendo comunque possibile individuare le azioni dei singoli).
  4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
  5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  6. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all’infrazione; ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell’alunno.

## **Art. 3**

### **Disposizioni disciplinari**

1. Si considera mancanza disciplinare il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti:
  - a. frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio a casa e a scuola senza turbare l’andamento delle lezioni;
  - b. comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni, durante l’orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all’esterno, durante le attività cocurricolari, compresi uscite didattiche e viaggi d’istruzione;
  - c. utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici e degli arredi, per non arrecare danni al patrimonio della scuola;
  - d. rispetto e cura dell’ambiente scolastico, inteso come l’insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola.
2. Si configurano come **violazioni lievi**:
  - a. presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni, senza validi motivi;
  - b. non far sottoscrivere alla famiglia (o personalmente, in caso di maggiorenni) i documenti scolastici e/o le comunicazioni e/o le autorizzazioni;
  - c. disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza motivo o autorizzazione nell’aula o nell’edificio ecc.);
  - d. assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell’ora e negli spostamenti interni ed esterni (ad esempio: non rispettare i percorsi per cambiare

- aula, spingere i compagni, urlare ecc.);
- e. danneggiare per negligenza suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- f. portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche.

Le mancanze lievi sono sanzionate dal docente che le rilevi con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità:

- a. richiamo orale da parte del docente;
- b. nota disciplinare riportata nel registro online e contestuale comunicazione alla famiglia;
- c. convocazione della famiglia per un colloquio, anche nel caso di alunni maggiorenni;
- d. censura del Dirigente Scolastico.

3. Si configurano come **violazioni gravi**:

- a. presentarsi alle lezioni in ritardo in modo sistematico;
- b. frequentare irregolarmente le lezioni;
- c. esprimersi in modo volgare e non adeguato al contesto scolastico;
- d. mancare di rispetto con atteggiamenti scorretti e/o parole offensive al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni;
- e. danneggiare con dolo suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- f. allontanarsi senza autorizzazione dalla scuola o durante uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- g. portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi;
- h. contraffare documenti (ad esempio falsificazione di firme ecc.);
- i. sottrarre beni o materiali scolastici (libri, attrezzature, oggetti di cancelleria ecc.);
- j. utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico in modo difforme da quanto previsto dai docenti;
- k. reiterazione di mancanze di cui al precedente punto 2 (mancanze lievi) o di quelle al presente punto;

Le mancanze gravi sono sanzionate con nota scritta riportata nel registro online e contestuale comunicazione alla famiglia.

L'ammonizione può essere accompagnata dai provvedimenti di seguito indicati:

- a. Sospensione da un'attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione. Può essere proposto un percorso alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative (pulizia di locali, riordino dei materiali di classe, supporto alle biblioteche, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica, ecc.). La sanzione è irrogata dal Dirigente scolastico o suo delegato su proposta del Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti, genitori, studenti). La famiglia (in caso di alunno minorenni) e lo studente devono essere ascoltati in apertura della riunione del Consiglio,

- b. Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con o senza allontanamento dalla comunità scolastica.

La sanzione è convertibile, su iniziativa del Consiglio di classe o a seguito di richiesta dello studente maggiorenne o della famiglia dello studente minore, nella prestazione equivalente di attività e servizi in favore dell'Istituto.

La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione (sospensione attiva), quali pulizia di locali, riordino dei materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio ecc. è valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative.

La sanzione è irrogata dal Dirigente scolastico o suo delegato su proposta del Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le

componenti (docenti, genitori, studenti). La famiglia (in caso di alunno minorenni) e lo studente devono essere ascoltati in apertura della riunione del Consiglio.

4. Si configurano come **violazioni gravissime**:
- compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona e comportamenti violenti;
  - sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola e compiere atti di vandalismo su cose;
  - non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
  - fare uso di sostanze nocive o oggetti pericolosi;
  - raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione;
  - manomettere i dispositivi di sicurezza, non rispettare le indicazioni in materia di sicurezza.

Le mancanze gravissime sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati.

- Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica.  
La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione (sospensione attiva), quali pulizia di locali, riordino dei materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio ecc. è valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative.  
La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e della famiglia (in caso di alunno minorenni) dal Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti, genitori e studenti).
  - Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica. Quest'ultima sanzione è adottata dal **Consiglio di Istituto**, previa audizione dell'alunno coinvolto e della famiglia (in caso di alunno minorenni) dal Consiglio di Istituto, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti, genitori, ata e studenti). La suddetta sanzione è adottata se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:
    - sono stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
    - il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni (7° comma art. 4 D.P.R. 249).
5. Il Regolamento può prevedere sanzioni particolari per mancanze relative ad attività specifiche (ad esempio per l'uso dei dispositivi digitali personali).
6. Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili e le loro famiglie.

#### **Art. 4**

#### **Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio**

- L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo precedente è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto tra

- comportamento irregolare e sanzione. Per avviare il procedimento disciplinare in caso di mancanze gravi e gravissime è necessario presentare relazione scritta sui fatti accaduti all'attenzione del Dirigente Scolastico.
2. Va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno ( in caso di minorenni) o all'alunno stesso, attraverso email, da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato, per le sanzioni che comportano:
    - a. **l'allontanamento dalle lezioni da uno a 15 gg.** e che devono essere comminate dal **Consiglio di Classe**;
    - b. **l'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg.** o fino al termine delle lezioni, compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi e che devono essere comminate dal **Consiglio di Istituto**.
  3. L'alunno e i suoi genitori, nel caso di alunni minori, devono essere ascoltati dal Dirigente scolastico o suo delegato, in seno al Consiglio di classe, alla presenza di tutte le componenti. La convocazione per l'audizione costituisce valida comunicazione di avvio del procedimento.
  4. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
  5. A seguito dell'audizione, può seguire:
    - a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne dà comunicazione agli interessati;
    - b. la proposta al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

## **Art. 5**

### **Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo collegiale**

1. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.
2. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunno e alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
3. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

## **Art. 6**

### **Impugnazioni**

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.